



COMUNE DI META

Città Metropolitana di Napoli

VIA MUNICIPIO N°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 0812221 – Fax 081 0812234

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

REGOLE COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI ANIMALI D'AFFEZIONE VOLTE A TUTELARE L'AMBIENTE E L'IGIENE DI TUTTI I LUOGHI PUBBLICI.

(Ordinanza n. 81 del 20/05/2021)

E' FATTO OBBLIGO

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani (muniti o meno di microchip), nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di rispettare, dalla data della presente ordinanza, le seguenti regole comportamentali:



Lui è un
signore.

il **maleducato** è
chi non raccoglie.



RACCOGLIERE, immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi cani su area pubblica o di uso pubblico (strada, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili, abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti, ecc...) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi contenitori/cestini stradali presenti sul territorio;

ESSERE SEMPRE FORNITI, nei casi di accompagnamento dei cani in aree pubbliche o di uso pubblico di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotti quali sacchetti di plastica o altre attrezzature necessarie, nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide;

E' FATTO OBBLIGO, dopo aver alimentato cani o gatti vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico sanitaria;

SANZIONI, Salva ed impregiudicata l'eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi statali regionali in materia, alla violazione di ciascuna disposizione della presente ordinanza consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Consigliere Delegato
Prof. Raffaele MORMILE

Il Sindaco
Rag. Giuseppe TITO